



PROVINCIA DI IMPERIA

STATUTO

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Principi generali

1. La Provincia di Imperia, Medaglia d'Oro al Valor Militare della Resistenza, è ente territoriale di area vasta dotato di autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa e finanziaria, secondo i principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto. E' titolare di funzioni proprie e di funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione. Essa rappresenta il territorio e le comunità locali che ne fanno parte curandone gli interessi e promuovendone lo sviluppo.
2. La Provincia di Imperia ispira la propria organizzazione e attività ai principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e semplificazione.
3. La Provincia assicura le relazioni con le altre istituzioni della Repubblica, con le istituzioni europee e con le autonomie locali dei paesi membri secondo il principio di leale collaborazione istituzionale.

Articolo 2

Stemma e Gonfalone

1. La Provincia fa uso nelle cerimonie ufficiali del Gonfalone, concesso con D.P.R. 26.10.1955.
2. Il motto della Provincia è: "*Clara lex ad maiora instituto civisque valet*".
3. Partecipa con il Gonfalone decorato alle manifestazioni e alle iniziative che, richiamandosi alla lotta di Liberazione, concernono direttamente le stesse motivazioni della decorazione, nonché a tutte le altre individuate dal Presidente.
4. La Provincia di Imperia, quale segno distintivo, possiede un proprio stemma concesso con Regio Decreto del 13.02.1927. Detto stemma è semitroncato, partito: al primo rosso alle quattro torri di argento merlate alla guelfa 1-2-1 (Porto Maurizio); al secondo d'argento, all'albero d'ulivo, di verde (Oneglia); al terzo rosso leone coronato d'oro, rampante e poggiante sulla palma al naturale, piantata su terreno erboso (Sanremo). Ornamenti esteriori: di Provincia, ossia corona formata da un cerchio d'oro gemmato con le cordonature lisce di margini, racchiude due rami, uno di alloro ed uno di quercia, al naturale, uscenti dalla corona, decussati e ricadenti all'infuori.

Articolo 3

Finalità dell'azione Provinciale

1. La Provincia, quale ente rappresentativo, orienta in particolare la sua attività verso i seguenti obiettivi:
 - a) favorire la partecipazione dei cittadini singoli o associati e degli enti locali alle scelte politiche della comunità;

- b) contribuire al miglioramento della qualità della vita dei cittadini, delle famiglie e delle imprese, sulla base di iniziative mirate alla progressiva riduzione delle procedure e degli adempimenti, degli oneri amministrativi e dei costi anche in termini di tempo, eliminando sovrapposizioni e duplicazioni nelle strutture amministrative e nella spesa pubblica;
- c) concorrere allo sviluppo e alla salvaguardia dell'occupazione e la tutela dell'ambiente attraverso la difesa del suolo e l'equilibrata presenza sul territorio di forme di vita spontanee, la prevenzione delle calamità e la valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
- d) perseguire il riequilibrio della distribuzione delle risorse e delle strutture di servizio sul territorio;
- e) perseguire il superamento di ogni discriminazione o disuguaglianza e consentire uguali opportunità per tutti, tendendo al pieno sviluppo della persona, anche se svantaggiata, nell'ambito delle funzioni esercitate, sia all'interno dell'organizzazione dell'ente, sia nell'attività sul territorio, sia nei rapporti con altri enti e organizzazioni, promuovendo, in particolare, interventi a favore dei disabili, dei giovani, della terza età e delle famiglie;
- f) favorire la creazione e valorizzare le libere forme associative e di cooperazione dei cittadini, con particolare attenzione a quelle di volontariato sociale e sviluppare la più ampia cooperazione con le forme di organizzazione sociale, pubbliche e private, locali, nazionali e internazionali, nei settori economici, sociali, culturali;
- g) salvaguardare e valorizzare le diverse risorse culturali, storiche, artistiche e ambientali del proprio territorio, nelle sue diverse sfaccettature;
- h) perseguire l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati direttamente o coordinati dalla Provincia;
- i) favorire la partecipazione e collaborazione responsabile dei cittadini, delle associazioni e degli enti operanti sul territorio Provinciale, secondo il principio di sussidiarietà e con il metodo della massima trasparenza;
- j) potenziare e facilitare la comunicazione digitale nella pratica amministrativa e nei rapporti con gli Enti e con i cittadini;
- k) in considerazione della particolare collocazione geografica e delle tradizioni di interscambi culturali ed economici, promuovere iniziative e perseguire forme di collegamento e cooperazione con le aree contigue, con particolare riguardo all'area transfrontaliera;

2. La Provincia di Imperia opera per mantenere le tradizioni civili, sociali, religiose, culturali e linguistiche locali e attiva, inoltre, ogni iniziativa volta alla loro conoscenza da parte dei propri cittadini e alla conservazione della memoria storica.

3. La Provincia ispira la propria attività al principio di sussidiarietà orizzontale e di collaborazione con le istanze sociali ed economiche nel proprio territorio, anche mediante l'istituzione di organismi di confronto periodico con le forme associative delle categorie produttive e delle organizzazioni sindacali, oltre che con le aziende pubbliche presenti sul territorio.

4. La Provincia opera e valorizza la vocazione Europea ed Internazionale promuovendo ed intrattenendo rapporti sociali e culturali con Enti e Comunità locali di Paesi Europei ed Extraeuropei, nelle forme previste dalla Legge.

5. La Provincia ribadisce le sue affinità storiche, linguistiche, di cultura, di usi e di costume con le popolazioni ed i territori delle province di Cuneo, di Savona e con il Dipartimento delle Alpi Marittime e la regione francese della Provence Alpes Côte d'Azur (PACA).

Articolo 4

Territorio e sede

1. Il territorio della Provincia di Imperia coincide con il territorio dei Comuni in essa ricompresi.

TITOLO II

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E PARTECIPAZIONE POPOLARE

Articolo 5

Trasparenza e accesso agli atti

1. La Provincia assicura, anche attraverso l'apposito sito Istituzionale, la trasparenza e la conoscibilità dei propri documenti e delle informazioni in suo possesso.
2. In conformità alla legislazione vigente e al fine di assicurare la massima trasparenza e conoscibilità dei documenti e delle informazioni, la Provincia è dotata del regolamento che contiene anche le regole e le procedure per garantire i diritti dei cittadini alla piena conoscibilità delle informazioni pubbliche, di atti e documenti.
3. La Provincia ha un Albo Pretorio online per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
4. In conformità alle norme vigenti la Provincia è dotata del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, quale sezione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione contenente le misure, i modi e le iniziative volti ad assicurare un adeguato livello di trasparenza concernente l'organizzazione e l'attività dell'Ente, mediante la pubblicazione di documenti, dati e informazioni in apposita sezione del Sito Istituzionale.

Articolo 6

Cittadinanza digitale

1. Tutti i Cittadini, i Comuni della Provincia e tutti gli Enti hanno uguale diritto di accedere al sito istituzionale della Provincia in condizione di parità e con modalità tecnologicamente adeguate.
2. I dati prodotti dalla Provincia devono essere resi universalmente disponibili sotto forma di dati aperti.
3. La Provincia si impegna a promuovere l'utilizzo di software liberi o a codice sorgente aperto e a supportare i Comuni del territorio nell'utilizzo migliore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
4. La Provincia assicura un ampio ricorso a forme di consultazione e modalità di partecipazione in rete, secondo le disposizioni normative vigenti.

Articolo 7

Partecipazione popolare

1. Con apposito regolamento adottato dal Consiglio Provinciale a seguito di parere dell'Assemblea dei Sindaci possono essere istituiti e disciplinati gli istituti di diretta partecipazione democratica all'attività amministrativa della Provincia, anche ricorrendo a modalità semplificate ed informatiche.

Articolo 8

Pari opportunità

1. La Provincia attua specifiche azioni positive volte ad evitare le discriminazioni a carico delle donne e a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno ed effettivo esercizio dei diritti della persona.

2. E' istituita, senza costi a carico del bilancio dell'Ente, la Commissione Provinciale per le pari opportunità tra uomo e donna. Detta Commissione, in conformità ai principi costituzionali, ha il compito di concorrere alla rimozione delle discriminazioni dirette ed indirette nei confronti delle donne e di promuovere azioni positive per le pari opportunità tra i sessi.

3. In sede di nomina il Consiglio Provinciale disciplinerà le competenze e le attività della Commissione.

Articolo 9

Partecipazione ai procedimenti amministrativi

1. La partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi è assicurata dalle norme stabilite dalla Legge, da quelle previste dal presente Statuto e da quelle contenute nell'apposito regolamento.

2. Il regolamento individua, per ciascun tipo di procedimento:

- a) il termine entro cui esso deve concludersi, stabilito valutando i tempi strettamente necessari per l'istruttoria e per l'emanazione del provvedimento, in relazione alla consistenza e potenzialità dell'unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti;
- b) l'unità organizzativa responsabile.

TITOLO III

RUOLO E FUNZIONI

Articolo 10

Funzioni della Provincia

1. La Provincia è titolare, secondo il principio di sussidiarietà, delle funzioni proprie attribuite dalla vigente normativa e di quelle conferite dallo Stato e dalla Regione; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e/o della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione. Tali funzioni possono essere esercitate utilizzando la sussidiarietà

verticale (Unione Europea, Stato, Regione, Provincia e Comune) e quella orizzontale (Provincia, Associazioni, singoli cittadini).

2. Nell'esercizio delle proprie funzioni la Provincia rispetta le prerogative riconosciute ai Comuni e salvaguarda l'identità delle comunità locali, garantendo pari dignità tra tutti i Comuni del territorio, singoli e associati, collaborando con essi per migliorarne le strutture organizzative e i servizi.

3. La Provincia promuove un confronto costante con Regione e Comuni relativamente alle funzioni amministrative spettanti ai singoli livelli di governo locale e promuove altresì il pluralismo culturale, associativo ed educativo, riconoscendo il ruolo del volontariato, favorendone l'attività come forma di sostegno e di collaborazione all'azione pubblica. La Provincia riconosce il ruolo delle forme associative delle categorie produttive e delle organizzazioni sindacali presenti sul territorio, favorendo il più ampio confronto.

4. Qualora ne sussistano i presupposti, la Provincia può esercitare le proprie funzioni in forma associata con le Province limitrofe, al fine di garantire migliori servizi alla comunità, anche sulla base degli indirizzi della programmazione regionale.

Articolo 11

Funzioni fondamentali

1. La Provincia, fermo restando che può esercitare anche funzioni ulteriori eventualmente conferite dalla Regione, esercita la funzione di raccolta e elaborazione dei dati in stretta collaborazione con i Comuni, singoli e associati, del suo territorio, impegnandosi, altresì, a fornire ad essi, assistenza tecnico amministrativa.

2. Essa esercita le funzioni di pianificazione territoriale prioritariamente attraverso il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e, ancora, le funzioni di pianificazione dei servizi di trasporto e di mobilità in ambito Provinciale, quelle di autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale.

3. La Provincia, consapevole della necessità di perseguire lo sviluppo sostenibile unitamente alle esigenze della crescita economica, promuove la migliore tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, naturali e paesaggistiche, come beni primari della collettività e delle generazioni future e persegue il contenimento del consumo del suolo.

4. La Provincia è proprietaria e gestisce, con compiti di manutenzione e sviluppo, la propria rete della viabilità Provinciale e garantisce la gestione dei principali collegamenti sovra comunali, provvedendo altresì alla regolazione della circolazione stradale ad essa inerente.

5. La Provincia garantisce la gestione dell'edilizia scolastica ed esercita la funzione di programmazione della rete scolastica nel rispetto della programmazione regionale, individuando nella qualità del sistema integrato educativo scolastico il fattore fondamentale di sviluppo sociale, culturale e professionale della Collettività e operando, nell'ambito delle attribuzioni che le sono conferite, al fine di assicurare le condizioni più adeguate ed efficaci per lo svolgimento delle funzioni di istruzione e formazione.

6. La Provincia persegue la realizzazione delle pari opportunità contrastando tutte le discriminazioni in ambito occupazionale.

Articolo 12

Funzioni della Provincia d'intesa con i Comuni

1. La Provincia, in collaborazione con i Comuni, altri Enti ed Aziende e sulle base di programmi, promuove e coordina attività nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.
2. La Provincia collabora con i Comuni al fine di favorirne le attività di programmazione.
3. La Provincia stipula accordi, convenzioni, protocolli con i Comuni del territorio, singoli o associati, ai fini della organizzazione e gestione di servizi e funzioni, anche di sola competenza comunale.

TITOLO IV

ORGANI DI GOVERNO

Articolo 13 Organi di Governo

1. Sono organi di Governo della Provincia il Presidente, il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci.

Capo I

PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Articolo 14

Elezione del Presidente della Provincia e il suo Programma di Governo

1. Il Presidente della Provincia è eletto dai Sindaci e dai Consiglieri dei Comuni della provincia secondo le disposizioni dettate dalla Legge e assume le funzioni al momento della proclamazione del risultato elettorale.
2. Il Presidente presenta al Consiglio entro 120 giorni dall'insediamento le linee programmatiche del proprio mandato amministrativo.
3. A seguito del rinnovo biennale del Consiglio Provinciale, il Presidente della Provincia procede all'aggiornamento del proprio Programma di Governo e lo presenta al Consiglio Provinciale neo eletto per la sua presa d'atto.
4. Il Presidente decade automaticamente dalla carica in caso di cessazione dalla carica di Sindaco.

Articolo 15

Ruolo e attribuzioni del Presidente della Provincia

1. Il Presidente della Provincia rappresenta legalmente l'Ente e ne assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo. Distintivo del Presidente è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della Provincia di Imperia da portare a tracolla.
2. Il Presidente della Provincia sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, all'esecuzione degli atti, nonché all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alla Provincia ed esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti; esercita, inoltre, le funzioni residuali

che non vengono assegnate per Legge o sulla base del presente Statuto al Consiglio Provinciale, all'Assemblea dei Sindaci, al Segretario Generale e ai Dirigenti.

3. Nell'esercizio delle competenze di cui ai commi precedenti, il Presidente, in particolare:

- a) può nominare e revocare il Vice Presidente e assegnare deleghe ad altri Consiglieri, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 17;
- b) coordina, anche tramite l'emanazione di direttive politiche — amministrative, l'attività dei Consiglieri delegati, i quali lo informano di ogni iniziativa che possa influire sull'attività dell'Ente;
- c) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi anche indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi della Provincia;
- d) rappresenta legalmente la Provincia in giudizio con potere di promuovere e resistere alle liti ed esercita il potere di conciliare e transigere nelle controversie riguardanti l'Amministrazione;
- e) convoca e presiede il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci, definendo l'ordine del giorno delle sedute;
- f) sottopone al Consiglio gli atti per la loro approvazione o adozione nonché propone al medesimo gli schemi di bilancio e di rendiconto e le relative variazioni;
- g) può adottare in via d'urgenza variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;
- h) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio e di eventuali norme contenute nel regolamento del Consiglio Provinciale, nomina, designa e revoca i rappresentanti della Provincia negli enti, aziende, consorzi, istituzioni, società e organismi partecipati, rispetto ai quali alla Provincia è conferito il potere di nomina nei rispettivi organi di direzione, deliberativi e di controllo;
- i) fatte salve le competenze del Consiglio Provinciale, stipula con altri enti convenzioni, intese, accordi o protocolli comunque denominati per lo svolgimento, in modo coordinato o associato, di funzioni e servizi ovvero per l'avvalimento di strutture della Provincia;
- j) nomina il Segretario Generale della Provincia, secondo le modalità stabilite dalla Legge;
- k) può nominare, eventualmente, il Direttore Generale, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Legge, dallo statuto e dai regolamenti;
- l) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali interni ed esterni;
- m) adotta tutti i regolamenti di organizzazione interna dell'ente;
- n) approva il programma triennale di fabbisogno di personale e il piano annuale delle assunzioni del personale nonché l'autorizzazione alla stipula dei contratti integrativi decentrati per il personale dipendente;
- o) approva il piano esecutivo di gestione e delle performance e le sue variazioni entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione;
- p) entro il 31 luglio di ciascun anno presenta al Consiglio Provinciale il documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni e, entro il 15 novembre di ciascun anno, lo schema del bilancio di previsione, la nota di aggiornamento del suddetto documento, fatte salve eventuali proroghe di Legge;
- q) approva le convenzioni tra Enti, fatte salve quelle di competenza consiliare;
- r) approva i progetti preliminari e definitivi dei lavori ai fini dell'inserimento negli atti di programmazione dell'Ente.

4. Le competenze già attribuite alla Giunta Provinciale da leggi e altri atti normativi precedenti all'entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, devono intendersi riferite al Presidente della Provincia quale Organo Esecutivo dell'Ente, fatte salve diverse disposizioni contenute nel presente Statuto.

5. Il Presidente della Provincia, comunque, a sua discrezione, può sottoporre atti che rientrano nella sua competenza al parere preventivo non vincolante del Consiglio Provinciale.

Articolo 16

Atti del Presidente della Provincia

1. Gli atti del Presidente sono adottati nella forma di decreto.
2. Il decreto, quando ha natura di provvedimento amministrativo, è adottato sulla base della proposta del responsabile del procedimento.
3. Su ogni proposta di decreto, che non sia mero atto di indirizzo, è richiesto il parere, in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, anche del responsabile del bilancio in ordine alla regolarità contabile.
4. I decreti sono sottoposti alla firma del Presidente dal Segretario Generale.
5. I decreti del Presidente della Provincia sono pubblicati all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi e diventano esecutivi dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione, a meno che non siano dichiarati immediatamente eseguibili ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000

Articolo 17

Vice Presidente e Consiglieri Delegati

1. Il Presidente della Provincia può nominare un Vice Presidente scelto tra i Consiglieri Provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone comunicazione al Consiglio Provinciale.
2. In caso di mancata nomina del Vicepresidente, le funzioni vengono esercitate dal Consigliere che ha riportato la cifra elettorale ponderata più alta.
3. Al fine di favorire il buon andamento dell'azione amministrativa, il Presidente della Provincia può anche assegnare deleghe a uno o più Consiglieri Provinciali, dandone comunicazione al Consiglio.
4. Il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento e decade dalla carica contestualmente alla elezione del nuovo Presidente.
5. Al Vicepresidente e ai Consiglieri Delegati non sono attribuiti poteri decisionali, né gli stessi possono adottare atti a rilevanza esterna che restano di competenza del Presidente e, per quanto riguarda gli atti di gestione, dei Dirigenti.
6. Il Vicepresidente e i Consiglieri delegati coadiuvano il Presidente della Provincia nella sua funzione di indirizzo e sovrintendenza. Hanno facoltà di proporre al Presidente l'adozione di Decreti nelle rispettive materie oggetto di delega e sulle proposte formulate relazionano al Presidente.

Articolo 18

Cessazione dalla carica del Presidente della Provincia

1. Le dimissioni presentate dal Presidente della Provincia al Consiglio Provinciale diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione.

2. Il Segretario Generale comunica immediatamente al Prefetto, per i provvedimenti di competenza, l'avvenuta presentazione delle dimissioni e l'eventuale tempestiva revoca delle stesse.

3. In tutti i casi di cessazione dalla carica del Presidente, entro trenta giorni dal determinarsi dell'evento, il Vicepresidente convoca i comizi per l'elezione del nuovo Presidente; la consultazione elettorale ha luogo entro i successivi sessanta giorni.

4. In caso di impedimento permanente, dimissioni, rimozione, decadenza o sospensione del Presidente, le funzioni sono svolte dal Vicepresidente sino all'elezione del nuovo Presidente o fino al cessare della sospensione.

5. In caso di cessazione dalla carica del Presidente il mandato del Consiglio prosegue fino alla naturale scadenza.

Capo II

CONSIGLIO PROVINCIALE

Articolo 19

Elezione, composizione e cessazione

1. Il Consiglio Provinciale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo della Provincia e contribuisce alla definizione delle linee programmatiche dell'Amministrazione, al loro adeguamento e alla loro verifica periodica.

2. Il Consiglio è composto dal Presidente della Provincia, che lo convoca e lo presiede, e dal numero di Consiglieri stabilito dalla Legge. Il Consiglio Provinciale dura in carica due anni.

3. Sono eleggibili a Consigliere Provinciale i Sindaci e Consiglieri comunali in carica. Le modalità di elezione del Consiglio sono disciplinate dalla legge in materia.

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente della Provincia, il Consiglio è convocato e presieduto dal Vicepresidente.

5. Il funzionamento del Consiglio Provinciale e delle sue articolazioni interne è conformato ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, ed è disciplinato dalla Legge, dal presente Statuto e dall'apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

6. Le sedute del Consiglio Provinciale possono svolgersi anche da remoto con sistemi informatici o in forma mista secondo quanto stabilito dal relativo Regolamento.

Articolo 20

Prima seduta del Consiglio Provinciale

1. La prima seduta del Consiglio dopo le elezioni è convocata dal Presidente della Provincia entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti; essa deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2. Nella prima seduta il Consiglio verifica la condizione degli eletti e dichiara l'eventuale ineleggibilità o incompatibilità dei medesimi quando sussista una delle cause previste dalla legge, provvedendo alle relative sostituzioni.

3. I Consiglieri Provinciali, entro 90 giorni dalla convalida, sono tenuti a presentare la documentazione e le dichiarazioni richieste dalle Leggi vigenti in adempimento ai principi di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo.

Articolo 21

Competenze del Consiglio Provinciale

1. Il Consiglio Provinciale è l'organo di indirizzo e controllo della Provincia ed esercita le potestà e le competenze previste dalla Legge e dal presente Statuto. Svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi e secondo le modalità stabiliti nello Statuto e nelle norme regolamentari. Indirizza l'attività dell'Ente alla trasparenza, alla legalità e alla pubblicità, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

2. Spetta al Consiglio Provinciale individuare e interpretare gli interessi generali della Comunità e stabilire, in relazione a essi, gli indirizzi per guidare e coordinare le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando poi sulle stesse il controllo politico-amministrativo al fine di assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e con il documento unico di programmazione.

3. In particolare, spetta al Consiglio Provinciale:

- a) proporre all'Assemblea dei Sindaci per la sua adozione lo Statuto della Provincia di Imperia e le successive modificazioni;
- b) approvare il documento unico di programmazione (DUP);
- c) approvare, su proposta del Presidente e previo parere obbligatorio e non vincolante dell'Assemblea dei Sindaci, gli schemi di bilancio e di rendiconto della gestione;
- d) approvare, su proposta del Presidente, le variazioni al bilancio;
- e) approvare gli indirizzi generali in materia di organizzazione degli uffici e servizi, i regolamenti, fatti salvi quelli di organizzazione che rientrano nella competenza del Presidente, gli atti di pianificazione e di programmazione, nonché ogni altro documento che la legge individui quale allegato ai predetti provvedimenti;
- f) approvare la stipulazione e l'eventuale rinegoziazione dei mutui, nonché tutti i provvedimenti in merito ad aperture di credito ed emissione di prestiti obbligazionari, laddove non già espressamente previste negli atti succitati;
- g) approvare la disciplina generale delle tariffe relative all'utilizzazione di beni e servizi;
- h) deliberare sulle spese che impegnino i bilanci per esercizi successivi che non siano già previste in atti di competenza del Consiglio Provinciale, ivi comprese le acquisizioni immobiliari con esclusione di quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo. Sono altresì esclusi i casi che rientrano nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Presidente, del Segretario ovvero della dirigenza;
- i) adottare i provvedimenti di carattere generale relativi agli organismi partecipati, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza, ivi comprese le operazioni sul capitale sociale o fondo consortile e i ripianamenti delle perdite con e senza ricostituzione dei medesimi. Sono altresì compresi gli atti di alienazione, nonché il rapporto sul loro andamento gestionale;
- j) approvare la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti della Provincia presso enti, aziende e istituzioni;
- k) designare e nominare i rappresentanti della Provincia in altri enti, organismi per i quali la Legge riserva la nomina al Consiglio;

- l) deliberare in merito al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio e spese di somma urgenza secondo quanto previsto dalle norme vigenti;
- m) approvare i provvedimenti di salvaguardia degli equilibri generali di bilancio e dello stato di attuazione dei programmi;
- n) approvare gli schemi di convenzione con gli enti locali singoli o associati, anche di carattere generale;
- o) esprimere i pareri richiesti dal Presidente della Provincia;
- p) approvare gli acquisti e le alienazioni immobiliari.

4. Spetta, inoltre, al Consiglio Provinciale approvare piani, programmi e altri atti generali di indirizzo politico, comunque denominati, relativi alle funzioni fondamentali della Provincia, nonché alle funzioni ad essa conferite a qualsiasi titolo dalla Legge dello Stato o della Regione.

5. Le variazioni di bilancio possono essere adottate dal Presidente in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica del Consiglio a pena di decadenza. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dal Presidente, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi sessanta giorni dall'adozione del provvedimento, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

6. Mediante Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti, il Consiglio disciplina il proprio funzionamento.

Articolo 22

Commissioni Consiliari

1. Mediante il Regolamento di cui al precedente articolo possono essere istituite commissioni consiliari permanenti, speciali o di indagine, disciplinandone la composizione, la finalità e il funzionamento.

2. In caso di commissioni di garanzia la presidenza è attribuita ad un componente rappresentante i gruppi di minoranza presenti in Consiglio.

Articolo 23

Consiglieri Provinciali

1. Lo status giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla Legge.

2. I Consiglieri Provinciali curano gli interessi e promuovono lo sviluppo dell'intera Comunità senza vincolo di mandato.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, presentate in forma scritta e indirizzate al Presidente della Provincia, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Fatti salvi i casi di scioglimento previsti dall'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Consiglio procede alla surrogazione dei Consiglieri dimissionari preferibilmente nella stessa seduta in cui si pronuncia la decadenza dalla carica e comunque entro e non oltre 10 giorni dalle dimissioni.

4. Ogni Consigliere è tenuto, salvo fondate ragioni di impedimento, a partecipare alle sedute del Consiglio. Il Consigliere che non interviene, senza giustificato motivo, ad almeno tre sedute consecutive decade dalla carica.

5. La decadenza può essere richiesta da uno o più Consiglieri e viene dichiarata dal Consiglio, previa contestazione e assegnazione di un termine di almeno dieci giorni per la presentazione di giustificazioni.

6. Le altre ipotesi di decadenza sono disciplinate dalla Legge 7 aprile 2014, n. 56, nonché dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

7. Nel caso di sospensione di un Consigliere ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs n. 235/2012, il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, la cifra elettorale ponderale più alta. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma dell'art. 45 comma 1 TUEL D.Lgs 267/2000.

Articolo 24

Diritti dei Consiglieri

1. I Consiglieri Provinciali hanno diritto:

- a) di ottenere, nell'esercizio della loro funzione di controllo, dagli uffici della Provincia, delle aziende e degli enti da essa dipendenti tutte le notizie e informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato, anche tramite la disponibilità di strumentazione informatica per l'accesso alle informazioni. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla Legge ed ogni qualvolta dalla divulgazione di informazioni possa derivare un danno all'Ente o alla sua Amministrazione, secondo le modalità previste dal Regolamento;
- b) di esercitare, anche singolarmente, l'iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio Provinciale;
- c) di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni, secondo le modalità e i tempi previsti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio;
- d) di chiedere la convocazione del Consiglio Provinciale, secondo i tempi e le modalità stabilite dalla Legge e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale.

Capo III

ASSEMBLEA DEI SINDACI

Articolo 25

Composizione, convocazione e quorum

1. L'Assemblea dei Sindaci è l'organo collegiale che svolge funzioni propositive, consultive e di controllo composto da tutti i Sindaci dei Comuni compresi nel territorio della Provincia.

2. La partecipazione all'Assemblea può essere delegata dal Sindaco esclusivamente al Vicesindaco o ad un membro della Giunta o del Consiglio dello stesso Ente.

3. L'Assemblea dei Sindaci è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia, che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo

richieda almeno un quinto dei suoi componenti o due quinti dei componenti il Consiglio Provinciale, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.

4. La riunione è valida qualora sia rappresentato un numero di Comuni pari almeno ad un terzo del totale, sempreché gli stessi rappresentino almeno la metà della popolazione provinciale.

5. Qualora non sia raggiunto il quorum di cui al comma precedente, la seduta si svolge in seconda convocazione, non prima che siano decorse ventiquattro ore dalla prima, ed è necessaria la presenza di almeno un quarto dei Comuni che rappresentino almeno un quarto della popolazione complessivamente residente nella Provincia.

6. L'Assemblea dei Sindaci, validamente costituita, delibera a maggioranza dei presenti, salvo che non sia previsto un quorum funzionale dalla Legge, dallo Statuto o dal Regolamento che ne disciplina il funzionamento. Gli astenuti concorrono a determinare il numero dei presenti.

Articolo 26

Funzioni e competenze

1. L'Assemblea dei Sindaci adotta o respinge lo Statuto proposto dal Consiglio Provinciale e le sue modificazioni, con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente alla data dell'ultimo censimento.

2. L'Assemblea esprime il proprio parere obbligatorio ma non vincolante sugli schemi di bilancio previsionale e di rendiconto della gestione adottato dal Consiglio Provinciale con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente alla data dell'ultimo censimento. Dopo l'espressione del parere il Consiglio Provinciale provvede alla loro definitiva approvazione.

3. Su proposta del Presidente, l'Assemblea approva il regolamento che disciplina il proprio funzionamento con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente alla data dell'ultimo censimento.

4. L'Assemblea dei Sindaci esplica le sue funzioni propositive sulle materie che interessano le funzioni della Provincia, in particolare quelle che l'Ente esercita d'intesa con i Comuni e nell'ambito delle gestioni associate, mediante iniziativa sulle proposte di deliberazione, nonché con facoltà di inviare al Presidente della Provincia e al Consiglio Provinciale proprie proposte.

5. L'Assemblea svolge funzioni consultive in relazione a ogni oggetto di interesse della Provincia, su richiesta del Presidente o della metà più uno dei componenti del Consiglio Provinciale.

6. Salvo che non sia espressamente previsto, i pareri forniti dall'Assemblea dei Sindaci non sono vincolanti.

7. L'Assemblea ha poteri propositivi nelle materie relative all'esercizio delle funzioni che la Provincia esercita d'intesa con i Comuni, con facoltà di inviare al Presidente della Provincia e al Consiglio Provinciale le proprie proposte.

8. Al fine di esercitare la loro funzione di controllo i componenti l'Assemblea godono delle stesse prerogative dei Consiglieri Provinciali in materia di accesso agli atti amministrativi detenuti dalla Pubblica Amministrazione.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Articolo 27

Criteri generali in materia di organizzazione degli uffici

1. Gli uffici e i servizi della Provincia sono organizzati secondo le modalità stabilite dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Provincia sulla base di criteri generali e indirizzi deliberati dal Consiglio Provinciale.
2. Nell'organizzazione degli uffici e dei servizi, la Provincia persegue obiettivi di coordinamento, responsabilità, efficienza, efficacia, contenimento dei costi, flessibilità, valorizzazione delle professionalità, promozione delle pari opportunità e rispetto delle relazioni sindacali.

Articolo 28

Segretario Generale e Direttore generale

1. Il Presidente nomina con proprio decreto il Segretario Generale.
2. Il Segretario Generale assicura la conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto e ai regolamenti, svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridica e amministrativa agli organi della Provincia, cura la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e dell'Assemblea dei Sindaci, roga i contratti nell'interesse della Provincia e svolge gli ulteriori compiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti o conferitigli dal Presidente della Provincia.
3. Il Presidente della Provincia può altresì nominare il Direttore Generale secondo quanto previsto in materia dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dandone informazione al Consiglio Provinciale.

Articolo 29

Dirigenti

1. La Provincia si avvale di Dirigenti assunti con contratto a tempo indeterminato ovvero di Dirigenti assunti con contratto a tempo determinato, nei limiti stabiliti dalla legge, per lo svolgimento di compiti che non possano essere adeguatamente assolti con i Dirigenti già in organico.
2. Fermo restando la competenza degli organi di governo in ordine alla scelta delle linee di indirizzo politiche, spetta ai Dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi attraverso la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica dei medesimi. A tale fine essi dispongono di autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse professionali, finanziarie e strumentali affidate, nel rispetto delle direttive impartite dal Presidente della Provincia.

3. I Dirigenti adottano i provvedimenti di propria competenza che impegnano l'amministrazione verso l'esterno nel rispetto dei principi d'imparzialità e buona amministrazione e, in relazione ai medesimi, sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi assegnati dall'Ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.

4. Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi definisce i criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali.

5. Il Segretario generale esercita il potere sostitutivo rispetto ai Dirigenti in caso di inerzia o per motivi di eccezionale gravità ed urgenza, secondo le disposizioni del Regolamento degli uffici e dei servizi, riferendone immediatamente al Presidente.

Articolo 30

Contabilità e bilancio

1. L'ordinamento finanziario e contabile della Provincia è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

Articolo 31

Organo di revisione economico-finanziaria

1. Presso la Provincia di Imperia è istituito un Collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'Ente.

2. La composizione, la durata dell'incarico, le modalità di nomina e cessazione, le cause di incompatibilità e ineleggibilità, il funzionamento e le funzioni dell'organo di revisione sono stabiliti dal D.Lgs. 267/2000 e dalle altre leggi sull'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 32

Modifiche allo Statuto

1. Le modifiche allo Statuto sono approvate dall'Assemblea dei Sindaci con le medesime modalità e maggioranze previste per la sua prima adozione.

Articolo 33

Entrata in vigore

1. Lo Statuto è pubblicato, nelle forme di legge, sul Sito Ufficiale della Provincia ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione.

2. Lo Statuto, inoltre, è trasmesso alla Regione Liguria per la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale e viene inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.